



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0332/2013**

17.10.2013

**\*\*\***

## **RACCOMANDAZIONE**

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV :6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (16112/2012 – C7-0285/2013 – 2012/0304(NLE))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Helmut Scholz

***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	6
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI .....	8
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	11



## **PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO**

**sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV :6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea  
(16112/2012 – C7-0285/2013 – 2012/0304(NLE))**

### **(Approvazione)**

Il Parlamento europeo,

- vista il progetto di decisione del Consiglio (16112/2012),
  - visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV: 6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (16118/2012),
  - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0285/2013),
  - visto l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
  - visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0332/2013),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica popolare cinese.

## MOTIVAZIONE

Con l'adesione della Bulgaria e della Romania, l'Unione europea ha allargato la propria unione doganale. Di conseguenza, le norme dell'OMC (articolo XXIV:6 del GATT del 1994) hanno imposto all'Unione europea di avviare negoziati con i paesi membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato con uno dei paesi aderenti allo scopo di concordare un adeguamento compensativo reciprocamente soddisfacente per compensare l'aumento dei dazi consolidati e le ingenti perdite che ne derivano.

Tale adeguamento è necessario qualora l'adozione del regime tariffario esterno dell'UE comporti un aumento dei dazi superiore al livello rispetto al quale il paese aderente si è impegnato nel quadro dell'OMC, "tenendo in debito conto le riduzioni dei dazi effettuate dagli altri costituenti dell'unione doganale alla sua formazione rispetto alla stessa linea tariffaria", come richiesto dal paragrafo 6 dell'articolo XXIV.

Al fine di soddisfare i requisiti dell'OMC, detti accordi trattano due questioni. In primo luogo, la compensazione per l'aumento delle tariffe, per cui lo strumento più utilizzato consiste nell'apertura di un contingente tariffario assegnato al paese interessato o nell'aumento dei contingenti esistenti. In secondo luogo, il contingente tariffario erga omnes (contingente che non è assegnato a un paese bensì è aperto a tutti) di preadesione della Bulgaria e della Romania va altresì aggiunto al contingente tariffario erga omnes dell'UE.

Il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a intavolare negoziati con i paesi che meritano una compensazione. I negoziati con la Repubblica popolare cinese hanno portato alla stesura di un progetto di accordo in forma di scambio di lettere siglato il 31 maggio 2012.

L'accordo di compensazione tra UE e Cina riguarda principalmente prodotti quali aglio, funghi, cioccolato, dolci e biscotti.

L'accordo sul nuovo contingente tariffario per questi prodotti agricoli sarà introdotto mediante un regolamento di attuazione che la Commissione deve adottare.

Finora, l'Unione europea ha concluso accordi di compensazione analoghi con Cuba, Brasile e, con l'approvazione del Parlamento, con Australia, Nuova Zelanda, Argentina e Stati Uniti.

### Osservazioni del relatore

Il relatore accoglie con favore l'accordo con la Repubblica popolare cinese e ritiene che il Parlamento debba dare la sua approvazione. La Repubblica popolare cinese ha il diritto di vedere ristabiliti i propri diritti commerciali, che erano stati leggermente ridotti a causa dell'allargamento dell'unione doganale dell'UE per l'adesione della Romania e della Bulgaria.

L'articolo XXIV, paragrafo 4, del GATT sottolinea giustamente che "il fine di un'unione doganale o di una zona di libero scambio dovrebbe essere di facilitare gli scambi tra i territori costituenti e non di creare ostacoli al commercio di altre parti contraenti con i suddetti territori". Il presente accordo di compensazione può pertanto essere considerato come un altro segnale dell'attaccamento dell'Unione europea al regime commerciale multilaterale fondato

sulle regole, con l'OMC al centro.

In generale, l'allargamento dell'UE è stato positivo per i membri dell'OMC. Se i paesi aderenti applicano tariffe più elevate rispetto a quella dell'UE, ci guadagnano i membri dell'OMC. Per contro, nel caso in cui i paesi entranti applichino tariffe inferiori rispetto all'UE e debbano poi aumentarle, l'UE compenserà la differenza. Quindi, nel complesso, i membri nell'OMC ne escono vincitori.

La Commissione ha giustamente scelto l'aumento e la creazione di contingenti tariffari come strumenti di compensazione assegnati alla Repubblica popolare cinese per i prodotti interessati, dal momento che si tratta della modalità più mirata per compensare le perdite.

L'Unione europea e la Repubblica popolare cinese si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. Il presente accordo entra in vigore quattordici giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica. Il relatore auspica che anche il nostro partner completerà le proprie procedure interne senza indugio in modo che i produttori possano beneficiare tempestivamente del ripristinato accesso al mercato.

5.3.2013

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI**

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (COM(2012)0641 – C7-0000/2012 – 2012/0304(NLE))

Relatore per parere: Charles Tannock

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La proposta della Commissione si basa su una prassi consolidata in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Tale prassi consiste nel compensare i paesi che, avendo interessi particolari in materia di esportazioni per quanto riguarda altri membri dell'OMC prima di aderire ad un'unione doganale, subiscono perdite a causa dei dazi più elevati applicati alle loro esportazioni verso tali membri, come conseguenza della proroga della tariffa esterna comune, quando tali paesi terzi aderiscono a tale unione doganale, in questo caso l'Unione europea. Questa prassi è in linea con lo spirito dei principi dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), che cerca di promuovere la liberalizzazione del commercio internazionale, sebbene su base preferenziale, ma sempre tenendo in debito conto l'impatto della formazione di unioni doganali sui paesi terzi membri dell'OMC eventualmente interessati.

Le concessioni offerte alla Repubblica popolare cinese (RPC) da parte dell'Unione europea (UE) nella proposta sono il risultato di una negoziazione tecnica da parte della Commissione europea e della Repubblica popolare cinese. Secondo le disposizioni del GATT, il mancato raggiungimento di un accordo potrebbe determinare il ritiro da parte della RPC di concessioni equivalenti negoziate con l'UE. Dal momento che molti consumatori dell'UE dipendono dall'abbondante ed economica fornitura di beni da parte della Repubblica popolare cinese, una guerra commerciale tra i due membri dell'OMC non sarebbe nell'interesse di alcuna delle parti, specialmente nell'attuale contesto di rallentamento dell'economia mondiale.

Per questi motivi, il relatore propone che il Parlamento europeo si dichiari favorevole



all'accordo contenente concessioni alla RPC, in modo tale che l'UE possa rendere la propria unione doganale compatibile con gli impegni assunti nell'ambito dell'OMC, dopo l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'UE, garantendo al tempo stesso che la RPC rimanga un nostro affidabile partner commerciale.

\*\*\*\*\*

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a proporre al Parlamento di dare la sua approvazione.

## ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

<b>Approvazione</b>	4.3.2013
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :            29 - :            1 0 :            0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Sir Robert Atkins, Arnaud Danjean, Mário David, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ioan Mircea Pașcu, Hans-Gert Pöttering, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Charles Tannock, Johannes Cornelis van Baalen
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Charalampos Angourakis, Anne Delvaux, Norbert Neuser, Doris Pack, Helmut Scholz, Alf Svensson, Ivo Vajgl
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Danuta Jazłowiecka, Monika Panayotova

## ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

<b>Approvazione</b>	14.10.2013
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 22 -: 0 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Laima Liucija Andrikiene, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, Maria Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Jarosław Leszek Wałęsa
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Paul Rübig, Catherine Stihler